

Sommario

Norme internazionali

Nazioni unite

Assemblea generale

Risoluzione del 9 luglio 2010, A/RES/64/290, *The right to education in emergency situations*, pubblicata il 27 luglio 2010 2

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Decisione del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2010/376/UE), pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 6 luglio 2010, L170 2

Norme italiane

Parlamento italiano

Legge 2 luglio 2010, n. 108, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2010, n. 163, serie generale 3

Giurisprudenza

Corte costituzionale

Sentenze dell'8 luglio 2010, n. 249 e n. 250 4

Sentenza del 22 luglio 2010, n. 269 5

Norme regionali

Regione Molise

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 2010, n. 101, *Autorità per i diritti e le pari opportunità: compiti e funzioni*, pubblicato nel BUR Molise del 1° giugno 2010, n. 16 6

Regione Marche

Legge regionale 27 luglio 2010, n. 10, *Modifica alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia" e disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)*, pubblicata nel BUR Marche del 29 luglio 2010, n. 67 6

Norme internazionali

Nazioni unite

Assemblea generale

Risoluzione del 9 luglio 2010, A/RES/64/290, *The right to education in emergency situations*, pubblicata il 27 luglio 2010

La risoluzione dell'Assemblea generale 64/290 esordisce ricordando le principali risoluzioni nelle quali la stessa aveva precedentemente affermato il diritto dei minori ad avere garantita l'educazione in ogni circostanza, anche in situazioni d'emergenza. Infatti, già nella *Dichiarazione del millennio* delle Nazioni unite (si veda la risoluzione A/55/2 del 2000) era stato affermato che i bambini di ciascun paese del mondo, maschi o femmine, devono essere messi in condizione di completare il ciclo degli studi elementari e che, dal 2015, non dovranno esserci situazioni di disparità di genere nell'accesso a ogni livello d'istruzione. Del resto, la stessa Convenzione sui diritti del fanciullo (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre del 1989 a New York), agli articoli 28 e 29 indica i presupposti essenziali perché sia realizzato il diritto all'educazione per tutti i minori.

L'Assemblea generale, pur riconoscendo che in questi anni ci sono stati notevoli progressi e numerose iniziative per garantire l'educazione dei minori in situazioni d'emergenza, ricorda che i finanziamenti stanziati per perseguire quest'obiettivo restano insufficienti e, a questo proposito, invita gli Stati a fare un salto di qualità a livello di volontà politica e di finanziamento per sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo.

In seguito, trattando del modo per affrontare quest'importante problematica, spiega che l'obiettivo di estendere l'educazione e l'istruzione a tutte le popolazioni che versano in stato d'emergenza richiede un progetto complesso e specifico, che miri alla loro protezione e, soprattutto, che preveda anche iniziative di mitigazione dei conflitti in essere e di riduzione del rischio di catastrofi naturali per offrire la sensazione di ritorno alla normalità e di speranza per il futuro.

Infine, l'Assemblea richiama tutti gli Stati all'attuazione di strategie e politiche idonee a realizzare il diritto all'istruzione al massimo delle loro risorse disponibili e in particolare gli Stati parte nei conflitti armati perché aggiungano ai loro obblighi di diritto internazionale il rispetto per gli studenti e l'obbligo di astenersi dal reclutare bambini nei gruppi armati.

Norme europee

Unione europea

Commissione europea

Decisione del 2 luglio 2010, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee concernenti determinati prodotti per l'ambiente di sonno dei bambini in forza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2010/376/UE), pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 6 luglio 2010, L170

La decisione della Commissione europea interviene sulla delicata questione delle misure di sicurezza che devono rispettare i prodotti destinati ai bambini; e ciò dopo che la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, aveva già predisposto studi specifici per definire e valutare la sicurezza su alcuni prodotti per l'infanzia (vedi in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). A tal proposito la Commissione ricorda una ricerca fatta nel 2006 su una serie di articoli comunemente utilizzati per la cura di neonati e bambini tra zero e

cinque anni in cui si riportano le statistiche degli infortuni registrati nell'Unione (e nel mondo) in rapporto a tali prodotti, fornendo una valutazione completa in base all'individuazione dei principali rischi. Nel rapporto di questa ricerca, tra i prodotti più pericolosi compaiono proprio quelli usati nel luogo dove i neonati e i bambini piccoli vengono lasciati soli più a lungo senza sorveglianza e cioè i materassi e i paracolpi per lettini, le amache per bambini piccoli, i piumini da letto per bambini e i sacchi nanna.

La Commissione rende soprattutto pubblico il fatto che a oggi non esistono norme europee specifiche per questi cinque tipi di prodotti che, secondo la *Consumer Product Safety Commission* (la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo statunitense) possono essere molto pericolosi; infatti, gli infortuni connessi ai lettini e ai prodotti correlati provocano tra i bambini piccoli un numero di morti maggiore di quello provocato da qualsiasi altro prodotto di puericultura. Per questo motivo la Commissione indica alcuni requisiti che devono avere queste tipologie di prodotti in modo da ridurre i rischi associati al loro utilizzo: si tratta prevalentemente di ridurre i rischi d'infiammabilità del prodotto, d'intrappolamento, quelli legati all'ipertermia o all'ipotermia dello stesso e alle proprietà chimiche che devono avere.

Norme italiane

Parlamento italiano

Legge 2 luglio 2010, n. 108, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2010, n. 163, serie generale

Con la pubblicazione della legge n. 108 del 2 luglio 2010 l'Italia ratifica la Convenzione sottoscritta a Varsavia nel 2005 e, contestualmente, adegua il proprio ordinamento alle previsioni in essa contenute.

La Convenzione si caratterizza per l'approccio ampio con cui si propone di fronteggiare la tratta degli esseri umani che, infatti, cerca di combattere in tutte le sue forme: collegate o meno alla criminalità organizzata e limitate a livello nazionale o estese a quello internazionale. Difatti, il fenomeno della tratta degli esseri umani che alimenta in vari paesi un autentico mercato delle persone, è un fenomeno che muta velocemente al mutare delle legislazioni dei singoli Stati sia dal punto di vista dei luoghi dove viene consumato sia delle modalità con le quali si manifesta. Per questo, ai fini della repressione della tratta è necessario uno studio continuo della sua evoluzione che permetta agli operatori di avere appropriati strumenti giuridici per combatterla che siano dotati di validità in tutti i contesti territorio su cui il reato della tratta di esseri umani si sviluppa.

A livello normativo questa Convenzione va ad affiancarsi a diversi documenti. Innanzitutto al Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, firmata a Palermo nel 2000; in quel testo il reato di traffico si caratterizza per tre elementi: riferiti alle azioni, lo sradicamento e trasferimento della persona, non necessariamente oltre il confine; i mezzi utilizzati, che possono essere violenza, minaccia o altre forme di coercizione, inganno, abuso di potere o abuso di una posizione di vulnerabilità; lo scopo dello sfruttamento, che deve includere come minimo la riduzione in schiavitù o in condizione analoga, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la servitù o l'espianto di organi. Altri documenti importanti sono la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani e alcune norme che erano già presenti nel nostro ordinamento interno. Infatti, a partire dall'art. 3 della Costituzione, che afferma la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini, fino a disposizioni normative più specifiche come quelle contenute nella legge 228/2003 recante *Misure contro la tratta di persone* - che già aveva sostituito gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale modernizzando il concetto di tratta di persone e la definizione di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" e di "acquisto

e alienazione di schiavi" - il nostro ordinamento giuridico conteneva senz'altro già disposizioni adeguate per combattere questo fenomeno.

Adesso con questa nuova Convenzione, la cui legge di ratifica entrerà in vigore il 30 luglio 2010, si va a compiere un ulteriore passo in avanti nella predisposizione degli strumenti giuridici per fronteggiare la lotta alla tratta degli essere umani: si introduce l'art. 602 *ter*, il quale prevede che nelle ipotesi di reato indicate agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, normalmente sanzionate con la reclusione da otto a vent'anni, la pena venga aumentata da un terzo alla metà nei seguenti casi: se la persona offesa sia minore di diciotto anni; se i fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; se dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o per l'integrità fisica o psichica della persona.

Un'importante novità è anche quella introdotta dall'articolo 20, rubricato *Reati relativi ai documenti di viaggio o d'identità*, che introduce il reato di danneggiamento, soppressione, occultamento, detenzione illegale, falsificazione e procacciamento di documenti di identità e di viaggio, nonché la possibilità di non punire le vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali se vi siano state costrette.

La Convenzione, oltre al diritto all'indennizzo e al risarcimento legale stabilito per le vittime all'art. 15 che già era presente nel nostro ordinamento giuridico, prevede anche un periodo di recupero e riflessione di almeno trenta giorni a chi sia caduto nelle maglie della tratta al fine di consentirgli di sottrarsi all'influenza dei trafficanti e, infine, la possibilità di punire i clienti delle vittime della tratta (si pensi ai clienti delle prostitute vittime di questo abietto fenomeno) come soggetti che hanno tratto benefici dalla stessa.

Giurisprudenza

Corte costituzionale

Sentenze dell'8 luglio 2010, n. 249 e n. 250

Con le sentenze n. 249 e n. 250 del 5 luglio, depositate l'8 luglio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1 punto 11 bis, del codice penale che aveva introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'aggravante della clandestinità.

Questa norma era stata introdotta dal decreto legge n. 92 del 2008 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*), convertito in legge n. 125 del 2008 (*Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 agosto 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*). In base a tale previsione giuridica, infatti, ogni reato commesso da uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno avrebbe dovuto essere punito con una sanzione aumentata in base a questa nuova aggravante e ciò a prescindere da ogni distinzione concernente la tipologia del reato o le stesse caratteristiche del soggetto agente che avrebbe potuto essere, indifferentemente, con o senza precedenti penali e maggiorenne o minorenne.

Tuttavia questa disposizione legislativa, edificata sulla presunzione generale e assoluta della maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare rispetto all'immigrato regolare non ha, come già accennato, retto al vaglio di costituzionalità perché l'aggravante dell'aver commesso il fatto «trovandosi illegalmente sul territorio nazionale» si poneva in aperto contrasto, secondo il giudizio dei giudici della Corte, sia con l'art. 3 comma 1 (che proclamando il principio d'uguaglianza non consente irragionevoli diversità di trattamento), sia con l'art. 27 comma 2 (che pone il principio d'offensività dei reati) della Carta costituzionale.

Infatti, la condizione giuridica dello straniero non può essere considerata dal legislatore come il presupposto per l'applicazione di trattamenti peggiorativi rispetto al cittadino e questo in particolar modo

nell'ambito del diritto penale che è il più direttamente collegato alle libertà che la Costituzione riconosce a ogni uomo senza fare distinzioni tra cittadini e stranieri o fra stranieri regolari e non regolari.

Tale aggravante, pertanto, finiva per determinare in capo agli stranieri irregolari, trattamenti penali più severi basati solo su qualità personali degli stessi e senza alcun collegamento a comportamenti connessi al reato per il quale si procedeva e, quindi, in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione che prescrive che il reo debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali.

Peraltro, osservano i giudici della Corte costituzionale, la natura discriminatoria della previsione in commento era stata resa ancora più evidente dal fatto che, con la modifica introdotta dalla legge 94/2009 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), era stata esclusa l'applicabilità dell'aggravante per i cittadini dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Senza contare che le modifiche legislative che hanno trasformato l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato da illecito amministrativo a reato aveva aperto la strada a possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie di uno stesso reato che un moderno sistema penale non può contenere.

Sentenza del 22 luglio 2010, n. 269

Con la sentenza n. 269 del 7 luglio 2010, depositata il 22 luglio 2010, la Corte costituzionale respinge il ricorso presentato dal Governo contro le norme della legge regionale toscana n. 29 del 2009 (*Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana*) che assicurano il trattamento sanitario e, in certi casi, sociale anche agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Infatti, osservano i giudici della Corte costituzionale, prevedere per tutti gli stranieri che si trovano sul territorio regionale e, quindi, anche per i clandestini le cure sanitarie urgenti e l'accesso in via temporanea a dormitori e mense per quelli che versano in situazioni d'emergenza non significa «agevolare il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale» come sostenuto dal Governo, bensì assicurare allo straniero i diritti fondamentali che la Carta costituzionale riconosce a tutte le persone, senza distinzioni di cittadinanza o nazionalità.

Del resto, come ricordano gli stessi giudici della Corte, quest'ultima si era già espressa in modo univoco sul punto con la sentenza n. 252 del 2001 nella quale aveva affermato che esiste un «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione» che deve essere garantito a tutti gli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano il loro soggiorno in Italia.

Pertanto, il legislatore può certamente regolare le modalità attraverso le quali agli stranieri viene garantito il diritto all'assistenza sanitaria, magari distinguendo tra quelli in regola e quelli non in regola con il permesso di soggiorno ma, di certo, non può privare *tout court* gli "irregolari" di ogni tutela. Tra l'altro, se si seguisse questa via ci si porrebbe in contrasto, oltre che con la massima fonte del diritto interno (la Costituzione), anche con le Convenzioni internazionali che assicurano le cure urgenti ed essenziali a tutti gli stranieri.

Di conseguenza, concludono i giudici della Corte costituzionale, non è corretto - contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato dello Stato che difendeva le ragioni del Presidente del consiglio dei ministri - ritenere che con le su ricordate disposizioni la Regione Toscana abbia violato l'art. 117 Cost. al comma 2 nei punti a) e b) (che definisce il confine tra le competenze legislative proprie dello Stato e quelle delle regioni), interferendo illegittimamente nella regolamentazione in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, specificatamente quelle riguardanti la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'immigrazione.

Norme regionali

Regione Molise

Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 2010, n. 101, *Autorità per i diritti e le pari opportunità: compiti e funzioni*, pubblicato nel BUR Molise del 1° giugno 2010, n. 16

Il 7 maggio 2010 con decreto del Presidente della Giunta regionale viene approvata la direttiva riguardante la normativa disciplinante le funzioni e i compiti dell'Autorità per i diritti e le pari opportunità della Regione Molise. Il compito affidato a questa Autorità è principalmente quello di vigilare sulla corretta applicazione del principio di pari opportunità in tutti gli interventi messi in atto dalla Regione sulla base del Programma operativo Regionale e, contestualmente, di adoperarsi per una corretta applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti le politiche di genere. Ciò, al fine di garantire alla Regione di essere portatrice di un'effettiva parità tra uomini e donne in tutti i settori nei quali trovano applicazione i fondi comunitari e, più in generale, di muoversi conformemente agli indirizzi comunitari in materia di pari opportunità in tutte le attività che la Regione porta avanti.

Per il conseguimento di questo obiettivo l'Autorità per i diritti e le pari opportunità, anche in collaborazione con gli organismi competenti, predispone analisi, studi e ricerche sullo stato d'attuazione delle politiche di non discriminazione con particolare riferimento alle azioni finanziate dai fondi comunitari proponendo anche azioni di sensibilizzazione, di ricerca, divulgazione, informazione e di contrasto alle discriminazioni basate su genere, razza, origini etniche, disabilità, età, allo scopo di garantire una concreta parità di diritti.

Regione Marche

Legge regionale 27 luglio 2010, n. 10, *Modifica alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 "Interventi a favore della famiglia" e disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)*, pubblicata nel BUR Marche del 29 luglio 2010, n. 67

Con la legge 10/2010 la Regione si propone un duplice scopo: prima di tutto quello di adeguare la composizione della Consulta regionale della famiglia al nuovo contesto normativo venutosi a determinare in seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 30/1998. Viene pertanto previsto un allargamento del numero dei componenti privati dell'organo, in particolare delle associazioni delle famiglie e di quelle ricomprese nel terzo settore in modo da creare un organismo maggiormente rappresentativo della base sociale, più vicino alle istanze e ai bisogni dei cittadini della regione.

L'altro scopo della legge è quello di consentire alle IPAB che ancora non hanno scelto se trasformarsi o meno in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di effettuare con attenzione questa scelta, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa non sarebbe reversibile.

A tal fine, la legge in esame prevede una proroga ulteriore al 30 giugno 2011 del termine per la loro trasformazione, peraltro già prorogato al 30 giugno 2010 con la legge regionale n. 18/2009.

Infine, è opportuno ricordare che istituendo nuovamente la Consulta regionale per la famiglia, quale organo sia propositivo sia consultivo della Regione in materia di politiche familiari, viene stabilito che esso rediga rapporti periodici sullo stato di attuazione della legge proponendo gli opportuni aggiornamenti e promovendo specifici studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare. La Consulta, inoltre, può presentare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale che interessi, anche solo indirettamente, le politiche familiari; esprime pareri sulle proposte di provvedimenti emanati dalla Regione in materia socioassistenziale e sanitaria e su altri provvedimenti che possano incidere sulla qualità della vita familiare.